

Comune di Arezzo

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Anno 2022

Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998

Il Comune di Arezzo rende noto che dal 29 Giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del giorno 28 Luglio 2022 sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2022, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale. Alla costituzione del Fondo il Comune di Arezzo partecipa con risorse del proprio bilancio.

La domanda può essere compilata esclusivamente on line collegandosi al link presente nella scheda servizio dedicata al contributo affitto 2022 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

- non siano presentate entro il termine di scadenza previsto dal bando;
- non siano presentate attraverso la piattaforma online appositamente predisposta e relativa all'annualità 2022

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

A PENA DI ESCLUSIONE, Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data del 28/07/2022:

1. Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di altro Stato, non aderente all'Unione Europea, o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. Essere residenti nel Comune di Arezzo, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo. E' possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;
3. Essere titolari di un contratto di locazione per abitazione principale, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, laddove il locatario non abbia espressamente optato, comunicandolo al conduttore, per il regime della cedolare secca. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (*con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10*) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI)

Saranno ammesse anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto che siano residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
- soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 l. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 07/04/1988), determinato dal decesso dell'intestatario o da separazione legale dal coniuge;

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

4. Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP). L'eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
5. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Arezzo. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
6. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero); tali valori sono rilevabili dall'attestazione ISEE, che sarà oggetto di verifica da parte del Comune di Arezzo quale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche;

7. Le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ciascuna fattispecie) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - a) quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
 - b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
 - d) La documentazione comprovante le fattispecie sopra descritte deve essere allegata nell'apposito spazio del modulo per la presentazione on-line.
8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
9. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 6) e 8);

10. Essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che riporti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 29.545,98 e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 16.500,00.

Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell'Attestazione e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è determinata la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022, pari a € 13.619,58.

Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022, pari a € 13.619,58, e l'importo massimo di € 29.545,98.

Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il Valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.).

Per gli studenti Universitari la D.S.U. per il calcolo dell'ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti sopra specificati.

11. In caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone di locazione, qualora anche il reddito complessivo rilevabile dalla DSU risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento. Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a € 13.619,58.

N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

12. Si avverte che l'ammissione al concorso dei soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero I.S.E. inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione pagato, sarà possibile soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni, **purché segnalata dal richiedente nel modulo di domanda online:**

- assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Arezzo (*la relativa certificazione sarà acquisita d'Ufficio*)
- autocertificazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone (*la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti all'art. 7 lettera D*)

I requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande (28/07/2022) a pena di inammissibilità, e mantenuti fino al 31/12/2022 **pena la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 6 (ipotesi di cessazione in corso d'anno della validità del contratto) e 7.**

Il contributo statale, regionale, comunale previsto dall'Art.11 L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. (es. i contributi per morosità incolpevole, pensione o reddito di cittadinanza, etc)

Art. 2

Nucleo familiare

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende i componenti della famiglia anagrafica in base all'art 3 del D.P.C.M. n.159/2013 e relative disposizioni attuative, composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di partecipazione al bando.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte dall'ufficio, il nucleo dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico, dovrà essere presentata in sede di ricorso la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE corretta.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 159/2013). Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3

Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., ad eccezione dei seguenti che devono essere allegati, a pena di esclusione:

- 1.1.** Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide o di altro documento attestante la regolarità di cittadino non comunitario ai sensi dell'art.41 decreto legislativo 286/98 e s.m.i;
- 1.2.** Verbale di invalidità (se non presentato, non verrà attribuito il punteggio previsto);
- 1.3.** In caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 7). (es. sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge – provvedimento di pignoramento dell'alloggio – ecc);

Art. 4

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

1. L'Ufficio Servizi sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; altresì provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 e s.m.i pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

- **Fascia A:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2022, corrispondenti a € 13.619,58, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%

- **Fascia B:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un Valore I.S.E. compreso tra € 13.619,58. e € 29.545,98, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%

In caso di valore I.S.E. superiore a € 16.500,00 oppure I.S.E superiore a € 29.545,98 la domanda non verrà accolta.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti **punteggi di priorità:**

1. nucleo familiare composto da soli anziani (*ultrasessantacinquenni alla data di apertura del bando*), anche con eventuali figli, se portatori di handicap grave o minorenni, a loro carico: punti 1;
2. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della Legge 104/92, o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: punti 1 (il punteggio non verrà assegnato se non sarà allegato il verbale come previsto dal precedente art. 3)
3. persona sola con uno o più figli minori a carico: punti 1

I punteggi delle categorie 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).

Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nell'abitazione siano presenti, oltre al minore, anche altri soggetti maggiorenni.

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al 31/12/2022.

3. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio con l'omissione dei dati personali dei richiedenti. L'individuazione degli stessi sarà effettuata con il numero di protocollo assegnato alla domanda **entro il 22/09/2022.**

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi fino al 03/10/22, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate da Commissione appositamente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Qualora, al termine dei 10 giorni, non sia stata inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

4. Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore I.S.E.;
- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E.;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. sarà effettuato un sorteggio mediante procedura informatica.

5. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Arezzo **NON INOLTERRÀ comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) con omissione dei dati personali dei beneficiari e individuazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla

domanda in maniera automatica una volta terminato l'inserimento nella piattaforma e inviato automaticamente all'indirizzo mail del richiedente

Le graduatorie, saranno consultabili anche presso l'Ufficio Sportello Unico del Comune di Arezzo, piazza A. Fanfani 1 e l'Ufficio Servizi Sociali, piazza San Domenico n. 4.

Le graduatorie, complete dei dati personali, potranno essere consultate, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi Sociali piazza San Domenico n. 4.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione a mezzo stampa e attraverso il sito comunale.

Art. 5

Validità della graduatoria

La graduatoria è valida per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2022.

Qualora il contributo non venga riscosso entro il **31 dicembre** dell'anno in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Arezzo provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

Art. 6

Entità del contributo

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 (o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta) fino al 31 dicembre 2022. Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate **e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando;**

1. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE.

Il contributo teorico è così calcolato:

- a. per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00 annui;

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio. Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero di nuclei residenti nell'alloggio; In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia. Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (*A e B*), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

0

Non si darà luogo a ricalcolo o a rideterminazione della posizione in graduatoria in caso di canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.

2. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il Comune di Arezzo applica riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A. Laddove le risorse lo consentano, applica lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B.

3. Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.

4. Il contributo statale, regionale, comunale previsto dall'Art.11 L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale. Pertanto il contributo spettante verrà decurtato dalle quote degli altri contributi ricevuti per l'anno 2022.

5. I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto

6. Ai nuclei utilmente collocati nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, applicando il seguente ordine di priorità:

1. contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
2. contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti. Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a **presentare all'amministrazione comunale, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2023 la seguente documentazione:**

- A) **tutte le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2022**, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari (anche on line) o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato

anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto. In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile, in proporzione al numero di mesi rendicontati.

- B) (***In caso di morosità***) **dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2022. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).
- C) (*se dovuto*) L'eventuale **rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione** successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca").
- D) (*in caso di dichiarazione "I.S.E. zero" oppure inferiore rispetto al canone di locazione*) Dichiarazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone da presentarsi mediante l'apposito modulo predisposto dal Comune di Arezzo. **In caso di sostentamento economico da parte di soggetto terzo**, il richiedente dovrà specificare sia l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità, sia il numero di mensilità erogate, nonché l'ammontare del reddito complessivo del benefattore e la dichiarazione dei redditi dello stesso su cui poter effettuare il controllo. **La dichiarazione dovrà essere corredata da copia dei bonifici bancari o altra modalità di pagamento tracciabile, attestanti l'effettivo versamento delle somme e i documenti di identità in corso di validità del richiedente e del soggetto sovventore.** La mancata presentazione di questa dichiarazione documentata, entro il 31/01/2023, farà venir meno il possesso del requisito previsto al punto n. 12 dell'art. 1, con conseguente decadenza dalla graduatoria. **Il Comune di Arezzo effettuerà controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore, anche mediante la trasmissione dei nominativi alla Guardia di Finanza.** Non occorre allegare tale dichiarazione nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Arezzo.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del **31 gennaio 2023** della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini. L'Ente non provvederà ad inoltrare avvisi ai singoli beneficiari, inseriti in graduatoria.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata tramite la piattaforma online collegandosi al link presente nella scheda servizio dedicata al contributo affitto 2022 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo dal 15/12/2022 al 31/01/2023

3. In caso di decesso del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi con lui conviventi alla data della domanda.

In assenza di questa possibilità il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il termine del **31 gennaio 2023**.

Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2022, trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Arezzo, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande

1) La domanda di partecipazione al presente Bando, deve essere presentata **esclusivamente online, dal giorno 29/06/2022 fino alle ore 14,00 del giorno 28/07/2022, mediante la procedura online nel sito istituzionale del Comune di Arezzo. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.**

2) Per accedere alla procedura di inserimento online, l'utente deve essere in possesso **alternativamente di una** delle seguenti modalità:

- A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- C) Carta Identità Elettronica (CIE)

3) Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Qualora il richiedente presentasse più di una domanda sarà considerata utile, ai fini della partecipazione del presente bando, l'ultima domanda presentata.

Art. 9

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per informazioni, è possibile rivolgersi a:

- Sportello Integrazione tel. 0575/377.264 – 377.179 sportello.integrazione@comune.arezzo.it
- Sportello Unico tel. 0575/377.777 o scrivere a unico@comune.arezzo.it
- Ufficio Servizi Sociali 0575/377.293

Per eventuale assistenza alla compilazione del modello online, è possibile richiedere **un appuntamento** ai numeri sopra indicati o collegandosi a <https://agendautenti.comune.arezzo.it/>

Art.10

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

2. In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Art. 11 PRIVACY

Informativa ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”

Titolare, finalità e base giuridica

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 – Arezzo; PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it; centralino: +39 05753770) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la richiesta di contributo del Fondo nazionale contributi all'integrazione del canone di locazione secondo quanto previsto dall'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431 e dall'Avviso pubblico del Comune di Arezzo e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito alla richiesta di contributo.

Conservazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione e diffusione

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all'indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l'apposita istanza può essere presentata scrivendo all'indirizzo **privacy@comune.arezzo.it**. Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all'indirizzo **rpdp@comune.arezzo.it**. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (**www.garanteprivacy.it**) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Servizi Sociali Dott. Paola Garavelli

Arezzo, 29/06/2022

Il Direttore
Dottorssa Paola Garavelli